

OPAC Polo Giuridico SBN

Catalogo
Biblioteca Centrale Giuridica
 Ministero della Giustizia



bollettino novità



help



indietro avanti

nuova ricerca lista documenti

> 9 di 51

LO TROVI IN --> Biblioteca Centrale Giuridica

Testo a stampa (moderno)

Monografia

Descrizione II *codice di procedura penale secondo le sezioni unite della Cassazione (1990-2006) / A. Aito ... [et al.] ; a cura di Andrea Antonio Dalla

Padova : CEDAM, 2007

XLIV, 1034 p. : 24 cm.

Autore secondario Aito, Alessia

Dalla, Andrea Antonio

Note, bibliografia e oggetti digitali

Nuovo Soggettario firenze Codice penale - Giurisprudenza [della] Corte di cassazione [dell'] Italia - 1990-2006

Classificazione Dewey 345.4505 PROCEDURA PENALE. ITALIA.

Anno pubblicazione 2007

Codice SBN URB0621749

ISBN 9788813274276

nuova ricerca lista documenti



A. Aito - A. Bellucci - L. Capraro - D. Cimadomo - F. Cutrupi
G. D'Aiuto - A.A. Dalia - G. Dalia - G. Daraino - P. Dell'Anno
G. Della Monica - A. Diddi - M. Ferraioli - F.P.C. Iovino
L. Kalb - R. Lopez - V. Luciano - A. Macrillo - L. Marchiaro
M. Mastrogiovanni - V. Moletteri - A. Nobile - R. Normando
A. Pedroni - G. Perrotti - E. Ranieri - M. Salerno - A.A. Sammarco
R. Tecce - P. Troisi - M. Violante

IL CODICE DI PROCEDURA PENALE SECONDO

LE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE (1990-2006)

a cura di

ANDREA ANTONIO DALIA
Ordinario di Procedura Penale
nell'Università degli Studi di Roma
"Tor Vergata"



CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI
2007

TTTOLO V
Procedimento per decreto

Art. 459 ⁽¹⁾
Casi di procedimento per decreto

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero.

Sommario: 1. I limiti all'applicabilità della sentenza di assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova.

1. I limiti all'applicabilità della sentenza di assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova. — Le sezioni unite sono state chiamate a stabilire se la formula assolutoria contenuta nell'art. 530, comma 2, possa trovare applicazione anche nella fase pre-dibattimentale ed in particolare in sede di emissione del decreto penale di condanna.

Al quesito si è ritenuto di dare una risposta negativa, poiché si è affermato che « il giudice per le indagini preliminari può, qualora lo ritenga, prosciogliere la persona nei cui confronti il pubblico ministero abbia richiesto l'emissione di decreto penale di condanna solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell'art. 129, e non anche per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell'art. 530, comma 2, alle quali, prima del dibattimento, — non essendo stata la prova ancora assunta — l'art. 129 non consente si attribuisca valore processuale » ⁽¹⁾.

A questa conclusione, le sezioni unite sono pervenute dopo aver ripercorso gli argomenti sostenuti dai due principali, e contrastanti, orientamenti affermati dalle sezioni semplici sul tema.

Secondo il primo orientamento ⁽²⁾, deve escludersi che il proscioglimento ex art. 129 possa intervenire anche quando la prova della responsabilità manchi, sia insufficiente o contraddittoria, poiché tale ipotesi esulano dal dettato dell'art. 129, concorrendo a formare il disposto dell'art. 530, comma 2.

Non può ravvisarsi, quindi, omogeneità tra la regola di giudizio di cui all'art. 530 comma 2 e quella contenuta nell'art. 129.

L'art. 530, comma 2, infatti — che impone al giudice di pronunciare sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova della responsabilità — è dettato esclusivamente per il normale esito del processo sfociante in una sentenza emessa dal giudice al compimento dell'attività dibattimentale con piena valutazione di tutto il complesso probatorio acquisitosi in atti, e non può trovare, quindi,

ra, tra
emito
l'atto
, non
riferita
azioni
nante

me
resi
esse
anza
reto
a, è
ione
nuto
ione
re il

idità
dal
viso
ione
del
tutto,
e la

; per
taia
a di
cata

triva
tale
sore,
rme
teve
a la

⁽¹⁾ A cura di Pierpaolo Dell'Anna.
⁽²⁾ Cass., Sez. III, 9 giugno 1995, n. 18, Cardoni.
⁽³⁾ Cass., Sez. III, 30 luglio 1994, p.m. in proc. Frau.

LIBRO VII Giudizio

TITOLO I Atti preliminari al dibattimento

Art. 469 ⁽¹⁾ Proscioglimento prima del dibattimento

1. Salvo quanto previsto dall'art. 129, comma 2, se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.

SOMMARIO: 1. L'impugnazione esperibile avverso la sentenza pre-dibattimentale. — 1.1. I presupposti e le condizioni della sentenza pre-dibattimentale. — 1.2. L'applicabilità dell'articolo 129. — 1.3. La giurisprudenza costituzionale.

1. L'impugnazione esperibile avverso la sentenza pre-dibattimentale. — Le sezioni unite, chiamate a pronunciarsi circa l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento pre-dibattimentali hanno stabilito che « la sentenza di proscioglimento pre-dibattimentale di cui art. 469 può essere emessa solo ove ricorrano i presupposti in esso previsti (mancanza di una condizione di procedibilità o perseguibilità dell'azione penale ovvero presenza di una causa di estinzione del reato per il cui accertamento non occorra procedere al dibattimento) e sempre che le parti, messe in condizione di interloquire, non si siano opposte, in quanto non può trovare applicazione, in detta fase, la disposizione dell'art. 129 che presuppone necessariamente l'instaurazione di un giudizio in senso proprio. Avverso la predetta sentenza, anche se deliberata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, l'unica impugnazione ammessa è il ricorso per cassazione » ⁽¹⁾.

1.1. I presupposti e le condizioni della sentenza pre-dibattimentale. — Le questioni poste all'esame delle sezioni unite sono di due ordini: 1) quali siano i limiti di applicabilità della sentenza di proscioglimento anticipato nella fase pre-dibattimentale; 2) se la sentenza pre-dibattimentale di proscioglimento, pur dichiarata inappellabile dall'art. 469, sia tuttora appellabile, allorché venga pronunciata senza il consenso delle parti. L'esame della giurisprudenza della corte di cassazione evidenzia due orientamenti.

⁽¹⁾ A cura di **Pierpaolo Dell'Anno**.

⁽¹⁾ Cass., Sez. un., 19 dicembre 2001-25 gennaio 2002, n. 3027, p.m. in proc. Angelucci.

Secondo
unicamente c
ne consegue
regime dell'i
Secondo
dell'art. 469
procedere, r
appellabile.

Nell'am
conclusione
spiegherebbe
abbiano dat
l'esclusione
Invece,
secondo cui
anche nello
specificazio
Pertant

essa non sar
ex art. 129 e
La que
di una inter
costituziona

Consid
tale norma
preliminari
Si può
prima del
improcedibi
pubblico ni
Per es
inappellabil

1.2. I
richiamo «
dell'art. 46
confertit ai
di cause di
Le s
proscioglin
dalla legge
soltanto ne
non opposi

TTPOLO II
Dibattimento

CAPO I
Disposizioni generali

ART. 477 ⁽¹⁾
Durata e prosecuzione del dibattimento

1. Quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo.
2. Il giudice può sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi.
3. Il presidente dà oralmente gli avvisi opportuni e l'ausiliario ne fa menzione nel verbale. Gli avvisi sostituiscono le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparso o debbono considerarsi presenti.

Sommario: 1. Il differimento ad udienza fissa e l'onere di citazione dei testi non comparso.

1. Il differimento ad udienza fissa e l'onere di citazione dei testi non comparso. — Le sezioni unite sono state chiamate a dirimere la questione circa l'abnormità dell'ordinanza con la quale il giudice impone al magistrato del pubblico ministero l'onere della nuova citazione dei testimoni non presenti.

Sul tema si contrappongono ben tre indirizzi interpretativi nella giurisprudenza di legittimità.

Da un lato, si ravvisa l'abnormità del provvedimento per l'asserita violazione delle norme di cui agli artt. 477 e 133 e all'art. 143 disp. a.c.t., che sembrano attribuire al giudice il relativo adempimento in caso di prosecuzione del dibattimento ad altra udienza, ed altresì per la non consentita regressione alla fase pre-dibattimentale concernente l'autorizzazione alla citazione dei testi secondo l'art. 468 ⁽¹⁾.

Si afferma, in senso contrario, che deve ritenersi legittimo il provvedimento con il quale il giudice, nel differire il dibattimento ad un'udienza successiva, disponga che i testimoni assenti vengano nuovamente citati dal magistrato del pubblico ministero perché, in un procedimento di pari — qual è quello designato dal nuovo codice di rito — la citazione dei testimoni resta attribuzione soggettiva della parte che li ha indicati nella propria lista e ne ha richiesto l'ammissione ai sensi dell'art. 468; il richiamo all'art. 143

⁽¹⁾ A cura di Pierpaolo Dell'Anno.

⁽¹⁾ Cass., Sez. II, 21 maggio 1999, p.m. in proc. Fastuoso; Id., 21 maggio 1999, p.m. in proc. Marziano; Id., Sez. I, 29 aprile 1999, p.m. in proc. Zenna.

Art. 479 (1)
Questioni civili o amministrative

1. Fermo quanto previsto dall'art. 3, qualora la decisione sull'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessità, per la quale sia già in corso un procedimento presso il giudice competente, il giudice penale, se la legge non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa, può disporre la sospensione del dibattimento, fino a che la questione non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato.
2. La sospensione è disposta con ordinanza, contro la quale può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
3. Qualora il giudizio civile o amministrativo non si sia concluso nel termine di un anno, il giudice, anche di ufficio, può revocare l'ordinanza di sospensione.

SOMMARIO: 1. La sospensione del procedimento penale in attesa del giudicato amministrativo.

1. La sospensione del procedimento penale in attesa del giudicato amministrativo.

— Le sezioni unite sono state investite del problema relativo alla applicabilità o meno della sospensione del processo penale in attesa della risoluzione della controversia — in sede di giurisdizione amministrativa — in ordine al diniego, espresso o tacito, del sindaco di accogliere l'istanza di accertamento di conformità della costruzione eseguita in assenza della prescritta concessione edilizia.

Alla questione si è dato risposta affermativa, nel senso che « in mancanza di impugnazione, la sospensione del procedimento, anche se disposta fuori dei limiti consentiti, produce i suoi effetti propri, tra cui la sospensione del corso della prescrizione ».

Le sezioni unite hanno considerato preliminare ad ogni altra questione la valutazione giuridica della disposta sospensione del procedimento penale in attesa dell'esaurimento del procedimento giurisdizionale amministrativo.

Rilevano le sezioni unite che, premesso che la corte di appello, con due distinti provvedimenti ha ordinato, su richiesta dell'imputato, la sospensione del procedimento penale in attesa, prima della definizione del procedimento giurisdizionale dinanzi al tribunale amministrativo regionale e, poi, di quello davanti al consiglio di Stato, non v'è dubbio che tali ordinanze, non impugnate, dal magistrato del pubblico ministero, abbiano determinato gli effetti propri della sospensione del procedimento e cioè la sospensione, ai sensi dell'art. 159 c.p., del corso della prescrizione (1).

1. L'esame test
2. Nel corso de delle risposte.
3. Nell'esame c che ha un interesse c
4. Il presidente della persona.
5. Il testimone memoria, documenti
6. Durante l'es pertinenza delle dov delle contestazioni, dichiarazioni sono si

SOMMARIO: 1. L'autorizza

1. L'autorizza

— Successivamente l'illegittimità dell'ar giudiziaria di testim state chiamate a pr prevede che il test documenti da lui rec delle dichiarazioni r

La questione è comma 5, prevede memoria document previsti dall'art. 51] compiute dalla poli esaminato come tes in aiuto alla meri sicuramente estesa z

(1) A cura di Pierpaolo Dell'Anno.
(2) Cfr. Cass., Sez. un., 1°-28 ottobre 1991, n. 10849, Mappelli.

(1) A cura di Pier
(2) V. Corte cost.,
(3) Cass., Sez. un.,

o alla memoria», deve là dove se si tratta di ticolantesi in momenti gni altro, è legittima la compilati » sufficiente nscritta la lettura del àtti che implicano dati tivi-prezzi), là dove la datti dallo stesso teste iportino tali dati, e ciò . 514, se è vero che il me di un documento nte ciò non si realizza gna dell'esame e del ntradittorio, espri-me frontata, deve dirsi, a ematica attinente ala riassuntivi di attività a ritenuta legittima la zinto legittima risulta icazione del principio rché una acquisizione undi, un più puntuale o specifico tema, non o sul punto meritevoli namento del quadro è ha sostanzialmente polizia, con specifico ti cui agli articoli 351

Art. 507 (1)
Ammissione di nuove prove

1. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova.
1-bis. Il giudice può disporre a norma del comma 1 anche l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3.

Sommario: 1. I poteri probatori officiosi del giudice del dibattimento.

1. I poteri probatori officiosi del giudice del dibattimento. — L'interpretazione dell'art. 507 ha dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale incentrato, essenzialmente, sul concetto di « nuovi mezzi di prova », posto che, secondo un primo indirizzo, il giudice può disporre, d'ufficio, l'assunzione di ogni mezzo di prova comunque non esperto, mentre l'opposto orientamento ritiene legittimo l'esercizio di tale potere solo con riferimento ai mezzi istruttori rispetto ai quali, in ragione della loro sopravvenienza o, comunque, della loro successiva scoperta, la parte interessata all'acquisizione non sia incorsa in decadenza (2).

Con un primo intervento, volto a risolvere la questione, le sezioni unite hanno affermato che non può essere negato al giudice il potere di ammettere prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto. Se non così fosse, l'iniziativa suppletiva del giudice in tema di prove sarebbe del tutto eccezionale, in quanto dipenderebbe dal disvelamento di una prova precedentemente sconosciuta e tale, quindi, da non potere essere richiesta tempestivamente dalle parti (3).

In seguito, però, nella giurisprudenza di legittimità è riemerso — sia pure con pronunce episodiche — l'orientamento di segno opposto, che restringe il potere di integrazione probatoria del giudice, escludendo, in particolare, la possibilità di esercitarlo nei casi di inerzia delle parti (4).

Pertanto, in occasione dell'intervento su temi correlati a quello in esame (5), le sezioni unite sono ritornate sulla questione, ribadendo che il giudice, nell'ambito delle prospettazioni dell'accusa e della difesa, può disporre, d'ufficio, l'assunzione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 507, pur quando non vi sia stata precedente acquisizione di prove ed anche con riferimento a mezzi istruttori che le parti avrebbero potuto chiedere e non hanno chiesto, sempre che l'iniziativa sia assolutamente necessaria e miri, quindi, all'assunzione di una prova decisiva. Resta, peraltro, integro il potere delle parti di chiedere

(1) A cura di Pierpaolo Dell'Anno.

(2) A favore dell'interpretazione restrittiva, v. Cass., Sez. III, 3 gennaio 1991, Ventura, *contra*, cfr. Cass., Sez. II, 10 ottobre 1991, Paoloni.

(3) Cass., Sez. un., 6-21 novembre 1992, n. 11227, Martin.

(4) Cass., Sez. V, 1° dicembre 2004, Canzi, Id., Sez. I, 30 gennaio 1995, Rizzo.

(5) V. commento *sub* art. 431.

Art. 511 ⁽¹⁾
Letture consentite

1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento.
2. La lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che la ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo.
3. La lettura della relazione peritale è disposta solo dopo l'esame del perito.
4. La lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di querela o di istanza è consentita ai soli fini dell'accertamento della esistenza della condizione di procedibilità.
5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio può indicare specificamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando si tratta di verbali di dichiarazioni e una parte ne fa richiesta. Se si tratta di altri atti, il giudice è vincolato alla richiesta di lettura solo nel caso di un serio disaccordo sul contenuto degli stessi.
6. La facoltà di chiedere la lettura o l'indicazione degli atti, prevista dai commi 1 e 5, è attribuita anche agli enti e alle associazioni intervenuti a norma dell'articolo 93.

SOMMARIO: 1. la lettura dei verbali contenuti nel fascicolo del dibattimento e l'immutabilità del giudice.

1. La lettura dei verbali contenuti nel fascicolo del dibattimento e l'immutabilità del giudice. — Le sezioni unite sono state chiamate a stabilire se, nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, la testimonianza raccolta dal primo giudice possa essere utilizzata per la decisione mediante semplice lettura e, quindi, senza ripetere l'esame del dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti.

Al quesito si è ritenuto di dover dare una risposta negativa, sull'essenziale presupposto che « l'art. 511 tende ad assegnare alla lettura una funzione integrativa » e, rispetto all'escussione della prova orale « che sia stata ammessa su richiesta delle parti » e, di conseguenza, l'acquisizione-utilizzabilità a fini decisori dei verbali di prova — raccolti nel corso del medesimo procedimento ma dinanzi ad altro magistrato persona ovvero ad un collegio avente diversa composizione soggettiva — sia legittima solo se non abbia luogo per volontà delle parti o per impossibilità sopravvenuta della riudizione » ⁽¹⁾.

Le sezioni unite hanno impiegato, quale premessa maggiore del ragionamento, la circostanza che « è ormai indiscussa la legittimità dell'allegazione al fascicolo per il dibattimento dei verbali delle prove acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale, svoltesi dinanzi al giudice poi sostituito »; infatti, i verbali delle prove assunte nella pregressa fase dibattimentale « fanno già parte del contenuto del fascicolo per il

dibattimento a disposizione comunque il c
Vale a dire che
immediatezza » che la
lettura (successivamen
contraddittorio delle p
coordinata con il dis
dichiarazioni è disposta
non abbia luogo » ⁽²⁾.

Ed ecco il punto
Fibrillazioni interpretati
stanto l'inammissibili
giudice diverso, non pr
parti vi consentano o l'
che « le suddette dici
legittimamente utilizza
delle parti e senza proc
Senonché, le sez
aderendo all'indirizzo
immediatezza del proc
meno che l'esame abbia
parti, espressamente m
dichiarante, o per s
« all'infuori dell'ipotes
prova sia nuovamente
abbia il potere di dispo
alla quale non consent
così debba essere, d'alt
al generale divieto di
deve deliberare ex art.
indicati).

Le sezioni unite h
« nel caso di rinnovar
giudice monocratico o
dal primo giudice non
ripetere l'esame del dic
parti » ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Cass., Sez. un., 15 f
⁽²⁾ Cass., Sez. II, 8 lug
Id., Sez. I, 8 agosto 1995, C
dicembre 1994, Graziano; Id
dicembre 1991, Ciacci.

⁽³⁾ Cass., Sez. II, 19 gi
Id., Sez. V, 17 dicembre 1997
⁽⁴⁾ Cass., Sez. un., 15 f

⁽¹⁾ A cura di Pierpaolo Dell'Anno.

⁽²⁾ Cass., Sez. un., 15 gennaio-17 febbraio 1999, n. 1, Iannasso ed altro.

Art. 512 ⁽¹⁾
 Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione

1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private, e dal giudice nel corso della udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione.

SOMMARIO: 1. Il principio di oralità e l'esigenza di recupero, a fini decisori, di materiale probatorio imprevedibilmente non ripetibile.

1. Il principio di oralità e l'esigenza di recupero, a fini decisori, di materiale probatorio imprevedibilmente non ripetibile. — Le sezioni unite sono state chiamate a stabilire se l'irreperibilità sopravvenuta di una fonte di prova dichiarativa debba essere equiparata, per necessità ineludibile, all'impossibilità sopravvenuta e non prevedibile della raudizione (tanto da legittimare la lettura-acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso della fase investigativa) ovvero se, di contro, l'art. 512 non postuli automatismi di sorta, tanto da rimettere al giudice di merito, volta per volta, il compimento delle verifiche del caso.

Le sezioni unite hanno escluso meccanismi acquisitivi automatici di materiale probatorio acquisito — tanto nella fase investigativa, quanto nella fase processuale preliminare — ed hanno dato risposta al quesito formulato, dopo aver delineato ambiti e cadenze operative della specifica disposizioni procedurale.

L'art. 512 prevede una forma di irripetibilità sopravvenuta ed estrinseca di atti assunti in sede di indagini preliminari e, quindi, la possibilità di ripescare tale materiale probatorio, di cui imprevedibilmente ne sia divenuta impossibile la ripetizione. Due sono « le condizioni necessarie per l'operatività della norma, che costituisce eccezione al principio di oralità: a) sopravvenienza di una situazione imprevedibile nel momento in cui l'atto è stato assunto; b) non reiterabilità dell'atto per effetto di una situazione non ordinariamente superabile ».

La valutazione in ordine alla ricorrenza di tali condizioni è demandata in via esclusiva al giudice di merito, il quale, in ordine alla prima deve formulare una prognosi postuma, sorretta da motivazione adeguata e conforme alle regole della logica ed in ordine alla seconda, invece, « deve accertare la natura oggettiva dell'impossibilità di formazione della prova in contraddittorio, apprezzando tale evenienza liberamente non in termini di "assolutezza", ma di realistica impossibilità (non di "mera difficoltà") di dare corso, nel dibattimento, all'assunzione della medesima prova ».

Le sezioni unite non solo ritengono che anche dopo la modifica dell'art. 111 Cost., con l'introduzione dei principi del c.d. "giusto processo", possono essere lette ed acquisite al fascicolo del dibattimento, ex art. 512, le dichiarazioni rese da un teste nella fase delle

indagini, qualora, per ca-
 ateso che tale situazione
 rutinaria" (...) configuri
 formazione della prova
 « situazione di accertat-
 volontaria sottrazione a
 comunque, la potenziale
 nella prospettiva di privi-
 non trascura il caso in
 recuperare, in linea con i
 narzivo ».

Le sezioni unite,
 disposizione di cui all'ar-
 polizia giudiziaria, dal pu-
 preliminare quando, per
 ripetizione, è applicabile
 situazione, da accertarsi
 formazione della prova in
 di sottrarsi all'esame di
 potenziale amabilità, in c

(1) A cura di Pierpaolo Dell'Anno.

(1) Principio espresso, in
 oggetto dei commenti, tra l'altro

Art. 513 ⁽¹⁾Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato
nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare

1. Il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero si rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero, o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 500, comma 4.

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, comma 1, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell'articolo 512 qualora la impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti.

3. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono state assunte ai sensi dell'articolo 392, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 511.

SOMMARIO: 1. *Letture vietate e ius superveniens*.

1. *Letture vietate e ius superveniens*. — Le sezioni unite si sono occupate in due occasioni della medesima questione di diritto, concernente l'applicabilità, ai procedimenti pendenti presso la corte di cassazione, della l. 7 agosto 1997, n. 267 che ebbe a modificare l'art. 513 (art. 1 della legge n. 267/1997) nonché altre norme del codice di rito (artt. 2-5 l. n. 267/1997), dettando inoltre disposizioni transitorie per i procedimenti penali in corso (art. 6 l. n. 267/1997).

Al quesito *de quo* s'è data, in entrambe le ipotesi, risposta positiva sul presupposto essenziale che la natura complessa e plurifasica del procedimento probatorio imponga di riferire il principio *tempus regit actum* al momento della decisione e non a quello dell'acquisizione della prova, tanto che la corte di cassazione, investita del ricorso avverso una sentenza pronunciata prima dell'entrata in vigore della riforma, in applicazione della normativa transitoria di cui all'art. 6 della legge n. 267/1997 deve annullare il provvedimento impugnato in modo che il giudice di rinvio possa provvedere, a richiesta di parte, alla rinnovazione del dibattimento in riferimento alle dichiarazioni accusatorie non confermate nel contraddittorio delle parti nei precedenti giudizi ⁽¹⁾.

○ A cura di **Pierpaolo Dell'Anno**.

⁽¹⁾ Cass., Sez. un., 25 febbraio-7 aprile 1998, n. 4265, Genoa; Id., 13 luglio-28 settembre 1998, n. 10086, Catania.

L'ordito argo l'identità della que la dimensione oper devono essere ide processuali, ma cor sanzione della inri disciplina contenut si intende sia il tr processo che il ris valore « poliseman » configurazione ur o di successione di a determinare il co processualpenalistic probatorio, « all'an valutazione della l nell'autonomia stru connotati dall'idone giudice in un senso

Quindi, se la sanzione dell'inutili delle dichiarazioni l'ipotesi in cui, dopo volontà di esercitare esame, allora non verificatesi nel corso il principio *tempus* quello dell'acquisizi a produrre risultati convincimento, inte esaurimento, di mod l'osservanza delle fo sulla "bilancia del giu

Stando così le struttura plurifasica d e in sé compiuta), l conoscenza e alla de risulta totalmente ri inutilizzabili, propri convincimento del § sopravvenuta nel cor sottrarre a questo de

⁽²⁾ Cass., Sez. un., 28 settembre 1998, n. 1008

di cui all'art.
 il giudice di
 erimento alle
 onsequenziali

CAPO IV
 Nuove contestazioni

Art. 516 ()
 Modifica dell'imputazione

1. Se nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio, e non appartiene alla competenza di un giudice superiore, il pubblico ministero modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione.

1-*bis*. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519 comma 2 e 520 comma 2, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli.

1-*ter*. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare, e questa non si è tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1-*bis*.

SOMMARIO: 1. Il rapporto tra la modifica del capo d'imputazione ed il reato permanente. — 2. La modifica dell'imputazione prima dell'istruzione dibattimentale.

1. Il rapporto tra la modifica del capo d'imputazione ed il reato permanente. — La struttura del reato permanente, che si differenzia dai reati istantanei per il protrarsi dell'offesa arrecata dall'agente, ha suscitato diverse difficoltà d'ordine pratico, ed in particolar modo sia sotto il profilo della decorrenza del termine di prescrizione del reato che in merito all'applicabilità dell'amnistia o dell'indulto.

Difatti, questi ultimi effetti sono direttamente collegati al momento di cessazione della permanenza del reato. Al riguardo, la giurisprudenza prevalente aveva coniato la c.d. cessazione processuale ove si riteneva che, nel caso in cui il decreto di citazione contenesse la sola indicazione della data di accertamento del reato, la sentenza di condanna potesse riflettere l'intero periodo di protrazione della condotta non essendo necessaria la contestazione dei fatti successivi — consistenti nella specie dal perdurare della situazione antigiuridica prodotta dall'agente — sino alla pronuncia della sentenza di primo grado che segna il momento interruttivo della permanenza.

Emergeva poi, al riguardo, una giurisprudenza minoritaria ed in controtendenza la quale, sinteticamente, richiedeva che l'eventuale protrarsi della condotta-reato necessitasse di una nuova contestazione ai sensi dell'art. 516 ed affermava che « è necessario che la contestazione sia determinata e precisamente circoscritta nel tempo anche per quanto

○ A cura di Pierpaolo Dell'Anno.

ni è comunque una 2, 431, 433,

ità all'imputato, pletiva (« salvo » un termine per

giudice non può 519, comma 2), o che dispone il giorni (art. 519

a sono state, poi, re ha dichiarato ritava il diritto ando risulasse quella pienezza

l'imputazione a dritto alla difesa e costituzionale. 6 e 517 (7) nella del dibattimento one concerne un ie penale ovvero e alle originarie chiedere il c.d. zione suppletiva lazione a norma contestazione ex a chiusura delle io abbreviato, la à del legislatore te le ipotesi di te temporale, di

Art. 521 (1) Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza

1. Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché, monocratica.
2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli articoli 516, 517 e 518 comma 2.
3. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518, comma 2.

SOMMARIO: 1. La questione della violazione della necessaria correlazione tra accusa e sentenza nella ipotesi di pronuncia su fatto reato non enunciato attraverso l'evocazione degli articoli di legge. — 2. La legittimità di una condanna per il reato di corruzione in ipotesi di originaria contestazione per il delitto di concussione.

1. La questione della violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza nella ipotesi di pronuncia su fatto reato non enunciato attraverso l'evocazione degli articoli di legge. — Le sezioni unite si sono pronunciate sulla questione della sussistenza della violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa sentenza in caso di pronuncia su fatto reato che non risulti enunciato nel capo di imputazione attraverso l'evocazione degli articoli di legge interessati.

Le sezioni unite hanno affrontato e risolto la questione affermando il principio che la contestazione dell'accusa riguarda, più che l'enunciazione delle norme legislative, la specificazione del fatto, il quale deve essere precisato in modo puntuale e dettagliato, là dove il diritto di difesa si esercita compiutamente proprio e soprattutto sulla contestazione del fatto, mentre invece, così come già rilevato da altre pronunce delle sezioni singole (1), la mancata individuazione ed evocazione degli articoli di legge interessati non determina alcuna nullità, sempre che non determini un equivoco in ordine al fatto oggetto di imputazione.

Alla stregua del principio enunciato, le sezioni hanno affermato la regola secondo la quale « in ipotesi di contestazione, in un unico capo di accusa, di imputazione di associazione per delinquere e di singoli episodi di fatti di reato, alla cui realizzazione il sodalizio sia ritenuto finalizzato, qualora il giudice di merito ritenga non provato il reato associativo, può ben affermare la responsabilità per uno o più tra i reati fine, purché il fatto sia compiutamente descritto, nelle sue componenti oggettive e soggettive, anche se sia stata omessa la specifica indicazione della disposizione che prevede e punisce il reato-fine » (2).

(1) A cura di Pierpaolo Dell'Anno.

(2) In questo senso, Cass., Sez. III, 3 giugno 1991, Conventi.

(3) Cass., Sez. un., 21 giugno-21 settembre 2000, n. 17, Pennavera.

ione in ipotesi di
 ispetto del principio
 i sono pronunciate,
 lla legittimità di una
 contestazione per il
 ro che entrambe le
 une della dazione o
 tenza dell'esclusiva
) e della sussistenza,
 etto (caratterizzante
 apo di imputazione,
 anto essenziale ciò
 fiosa del pubblico
 otesi nella quale il
 rso la volontà non

TITOLO III
 Sentenza

CAPO II
 Decisione

Sezione II
 Sentenza di condanna

Art. 533 ()
 Condanna dell'imputato

1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza.

2. Se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione. Nei casi previsti dalla legge il giudice dichiara il condannato delinquente o contravventore abituale o professionale o per tendenza.

3. Quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale della pena o la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, provvede in tal senso con la sentenza di condanna.

3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà.

SOMMARIO: 1. Il problema dell'omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena nella sentenza di condanna per reati unificati dalla continuazione.

1. Il problema dell'omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena nella sentenza di condanna per reati unificati dalla continuazione. — Le sezioni unite sono state chiamate a stabilire se l'omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena, da parte del giudice, nella sentenza di condanna che riguarda più reati unificati nel vincolo della continuazione, possa dar vita ad una nullità della pronuncia.

Si è ritenuto di dare risposta positiva al quesito attraverso l'enuciatione di un principio di diritto in forza del quale « è nulla perché non consente il controllo sul buon uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale, la sentenza con cui il giudice di merito, nel pronunciare condanna per più reati, determini la pena complessiva senza alcuna indicazione

() A cura di Pierpaolo Dell'Anna.

Art. 535 ^o
Condanna alle spese.

1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali relative ai reati cui la condanna si riferisce.
2. I condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna.
3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'art. 697.
4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'art. 130.

SOMMARIO: 1. L'illegittimità della condanna del minore alle spese.

1. **L'illegittimità della condanna del minore alle spese.** — Le sezioni unite hanno statuito che « il minore che abbia proposto ricorso per cassazione non può essere condannato, in caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende »⁽¹⁾.

Il contrasto sorto sul tema tra le sezioni singole ha generato due indirizzi interpretativi contrastanti.

Secondo il primo orientamento la sussistenza dell'obbligo del minore al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso da lui proposto poggerebbe su tre diverse considerazioni.

Inanzitutto l'art. 29 l. 28 luglio 1989, n. 272 riferisce l'esonero dall'obbligo delle spese alla sentenza di condanna, tale non potendosi considerare quella di rigetto o di inammissibilità del ricorso per cassazione.

Non può, inoltre, non considerarsi il carattere eccezionale della norma che, come tale, non sarebbe suscettibile di interpretazione analogica in forza del dettato dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, né il rilievo che la giustizia minorile (specializzata) esaurisce la sua funzione nelle fasi di merito del giudizio.

La tesi contraria, in deroga al principio della soccombenza, estende la liberazione del minore dall'obbligo delle spese non solo ad ogni caso in cui la decisione del giudice si riflette sulla sua responsabilità penale con una diretta affermazione di tale responsabilità (sentenza di condanna) ma anche al caso in cui le censure del minore condannato vengano disattese in sede di merito o siano rigettate o dichiarate inammissibili nella sede di legittimità, con pronunzie sostanzialmente confirmative dalla condanna.

⁽¹⁾ A cura di Pierpaolo Dell'Amo.

⁽²⁾ Cass., Sez. un., 31 maggio-11 ottobre 2000, n. 15, Radulavic.

ssa sostenute nel grado di

verità coinvolge al fine di
lità che il magistrato del
ostituzione del procuratore
rali — nell'annullare senza
condannato alle spese del
a parte, era stato accolto —
dell'imputato non elimina
nto delle spese processuali
ipese sostenute dalla parte
circostanza della mancata
se di giudizio, salvo che il
ione totale o parziale, sulla
rcizio non è censurabile in

amente compatibile con la
spese sostenute dalla parte
stenza di una sentenza di
nda della parte civile alla
re l'art.-578 prevede che
ma, anche generica, alle
avore della parte civile, il
mnistia o per intervenuta
elle disposizioni e dei capi
go in capo al giudice
l'esito del primo grado di
oi sopravvenuta, nel grado
e del reato, ma non alla

CAPO III
Arti successivi alla deliberazione

Art. 544 (1)
Redazione della sentenza

1. Conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata.

2. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia.

3. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto dal comma 2, può indicarlo nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia.

3-bis. Nelle ipotesi previste dall'art. 533, comma 3-bis, il giudice provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso il termine di cui al comma 3 è raddoppiato per la motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza.

SOMMARIO: 1. La non sospensione, nel periodo feriale, del decorso del termine per il deposito della motivazione della sentenza.

1. **La non sospensione, nel periodo feriale, del decorso del termine per il deposito della motivazione della sentenza.** — Le sezioni unite hanno risolto in senso negativo il conflitto insorto tra le singole sezioni circa l'applicabilità della disciplina di tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale prevista dalla legge n. 742/1969 ai termini per il deposito della motivazione della sentenza di cui all'art. 544, argomentando che, pur se i termini per la redazione della sentenza sono « processuali, non può inferirsi che debbono essere sospesi nel periodo feriale. E ciò perché la sospensione di diritto ha la sua ragione d'essere per i termini che hanno una sanzione processuale e questi sono quelli delle parti e non quelli posti al giudice per la redazione delle sentenze, la cui inosservanza può dar luogo solo a sanzioni processuali » (1).

Le sezioni unite hanno dando atto, innanzitutto, che l'orientamento interpretativo che ritiene applicabile anche al termine per la redazione della sentenza la sospensione feriale è sostenuto da due decisioni.

(1) A cura di Pierpaolo Dell'Anno.

(2) Cass., Sez. un., 19 giugno-24 luglio 1996, n. 7478, Giacomini.

ne che la sospensione, ne processuale e tale è ltre sul rilievo che il atto ed immediato con a del primo, riguarda sistenza e di patrocinio re delle sentenze, sono spensione nel periodo

ata della previsione in ca apportata dall'art. 8 ndo la predetta norma minando la previsione essere impiegati dai rreazione secondo cui vazione della sentenza il periodo di ferie loro

anno sostanzialmente ontrario orientamento orte costituzionale in processuali in periodo ivata) e non anche al

l'art. 1 della legge n. 16, lo stesso inizia a n'implicita conferma do feriale, essendo i tificativi soggetti alla

diverso orientamento ritto alle ferie dei lei termini in periodo ntato, in particolare trattare nel periodo o che le ferie annuali sono non coincidere pensione dei termini

n. 255; Id., 12 febbraio-3

Art. 548 ()
Deposito della sentenza

1. La sentenza è depositata in cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione ovvero entro i termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3. Il pubblico ufficiale addetto vi appone la sottoscrizione e la data del deposito.

2. Quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell'art. 544, comma 3, l'avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione. È notificato altresì a chi risulta difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza.

3. L'avviso di deposito con l'estratto della sentenza è in ogni caso notificato all'imputato continuac e comunicato al procuratore generale presso la corte di appello.

SOMMARIO: 1. L'avviso di deposito con estratto della sentenza al continuac. — 2. L'obbligo di comunicare o notificare l'avviso quando il giudice, non avendo fissato, un termine superiore a quindici giorni, depositi oltre detto termine, ma nel trentesimo giorno dalla pronuncia.

1. L'avviso di deposito con estratto della sentenza al continuac. — Le sezioni unite, nel corpo di una pronuncia che affronta la questione più complessa dei rapporti tra l'incidente d'esecuzione e l'impugnazione e la compatibilità di questi due rimedi, ha risolto in senso negativo il conflitto insorto tra le sezioni singole circa la configurabilità di atti equipollenti all'estratto della sentenza, enunciando il principio di diritto, secondo cui « ai fini della decorrenza del termine di impugnazione della sentenza continuaciale le notificazioni dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza all'imputato continuac non può essere sostituita da altro atto equipollente anche se ne conterga tutti gli elementi essenziali » (1).

A sostegno di questa decisione le sezioni unite hanno evidenziato come il principio dell'equipollenza, di costruzione giurisprudenziale, era stato elaborato sotto il vigente codice di rito e si fondava essenzialmente sul diverso sistema di impugnazione allora vigente.

In base l'abrogato codice di rito l'impugnazione si articolava in due momenti: la proposizione della dichiarazione di impugnazione (art. 192) nel termine perentorio di tre giorni, decorrenti da quello in cui in era stato emesso il provvedimento impugnato (art. 199, comma 1); la redazione dei motivi che potevano essere enunciati nello stesso atto di impugnazione o presentati successivamente, a decorrere da quando veniva eseguita la notificazione o comunicazione prevista dall'art. 151, comma 2.

Per il continuac l'art. 500 c.p.p. 1930 prevedeva che il termine per la dichiarazione dell'impugnazione decorreva non dalla pronuncia della sentenza, ma dal giorno della

(1) A cura di Pierpaolo Dell'Anno.

(1) Cass., Sez. un., 9 luglio-10 settembre 2003, n. 35402. Mainente, citata, altresì, in commento *sub* art. 178, cui si rinvia per gli opportuni approfondimenti.